Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 119° — Numero 331**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 27 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1978, n. **746.**
Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nei ruoli entro l'anno in cui è indetto il concorso ed in quello successivo.

Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, nominati tra coloro che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, nonché da sei docenti universitari di materie giuridiche.

Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta, con la presenza di sette magistrati, compreso il presidente, e di due docenti universitari.

I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **747.**
Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 156. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università cattolica del Sacro Cuore si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e dell'educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente, sotto l'aspetto teorico e dell'applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 157. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria: esso ha la sua sede presso gli istituti di fisiologia umana e di medicina del lavoro.

Il numero massimo degli allievi sarà di dieci per anno e complessivamente di trenta per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 158. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica ed energetica muscolare;
antropometria e auxologia;
psicologia applicata allo sport;
storia dell'educazione fisica e dello sport;
sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

fisiologia dell'esercizio fisico;
biomeccanica dell'esercizio fisico;
metodologia dell'allenamento sportivo;
scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
farmacologia e tossicologia del doping;
igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

fisiologia applicata agli sport;
valutazione funzionale dello sport;
fisiopatologia e rieducazione funzionale;
rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale e infortunistica legata agli sport;
fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari;
fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.

Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 159. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento (art. 158), previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 160. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1978.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, compresi gli operai, da porre a disposizione delle regioni è di complessive centottantasette unità ripartite come segue:

A-1) *Carriera direttiva*:
Ruolo dirigenti per il servizio sociale - Primo dirigente . . . . n. 1

2) *Carriera di concetto*:
Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . » 93

3) *Carriera di concetto*:
Ruolo del personale di rieducazione . . n. 55

4) *Carriera esecutiva*:
Ruolo degli aiutanti . . . . » 34

B-1) *Operai di ruolo* . . . . » 4

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regione come segue:

REGIONE ABRUZZO

Carriera di concetto:
Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 2
Ruolo del personale di rieducazione . . . . » 2

Carriera esecutiva:
Ruolo degli aiutanti . . . . » 5

Totale . . . n. 9

REGIONE BASILICATA

Carriera di concetto:
Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 1

REGIONE CALABRIA

Carriera di concetto:
Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 8
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 3

Totale . . . n. 11

REGIONE CAMPANIA

Carriera di concetto:
Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 10
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 9

Carriera esecutiva:
Ruolo degli aiutanti . . . . » 20

Totale . . . n. 39

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Carriera di concetto:
Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 6
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 2

Totale . . . n. 8

REGIONE LAZIO

Carriera di concetto:
Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 17
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 15

Carriera esecutiva:
Ruolo degli aiutanti . . . . » 3

Totale . . . n. 35

REGIONE LIGURIA

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 4
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 2

Totale . . . n. 6

REGIONE LOMBARDIA

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 8
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 5

Totale . . . n. 13

REGIONE MARCHE

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 3
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 3

Totale . . . n. 6

REGIONE MOLISE

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 1

REGIONE PIEMONTE

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 4
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 2

Totale . . . n. 6

REGIONE PUGLIA

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 8
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 4

Carriera esecutiva:

Ruolo degli aiutanti . . . . » 4

Totale . . . n. 16

REGIONE TOSCANA

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 9
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 5

Carriera esecutiva:

Ruolo degli aiutanti . . . . » 1
Operai di ruolo . . . . » 4

Totale . . . n. 19

REGIONE UMBRIA

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . n. 3

REGIONE VENETO

Carriera direttiva:

Ruolo dirigenti per il servizio sociale - Primo dirigente . . . . n. 1

Carriera di concetto:

Ruolo del personale del servizio sociale per minorenni . . . . » 9
Ruolo del personale di rieducazione . . . » 3

Carriera esecutiva:

Ruolo degli aiutanti . . . . » 1

Totale . . . n. 14

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEL RIO

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 176

(9336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1978.

Modificazioni ed integrazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1978.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1977, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1978;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1978 è integrato e modificato come appresso.

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
Milano	XXXVIII Mifed - Mercato internazionale del film, TV film e documentario	16-27 ottobre	D.M. 9-10-1978
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
Milano	Esma Eurotricot - Esposizione maglieria	13-16 giugno	D.G.R. 16-5-1978, n. 15929

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
Ancona	III Fiera campionaria generale	24 giugno-2 luglio	D.G.R. 23-12-1977, n. 4159
Bari	II Expo calzatura - Mostra mercato delle calzature e delle borse	13-16 ottobre	D.P.G.R. 21-7-1978, n. 1700
Bari	III Modalevante - Salone della moda uomo, donna e bimbo	19-22 ottobre	D.P.G.R. 25-3-1978, n. 957
Verona	Salone delle attività forestali - Euroforesta	17-21 maggio	D.G.R. 10-1-1978, n. 163
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
Acqualagna (Pesaro)	Fiera nazionale del tartufo	1-5 novembre	D.G.R. 23-12-1977, n. 4160
Bastia Umbra (Perugia)	IX Mostra nazionale della meccanizzazione agricola collinare	4-10 settembre	D.P.G.R. 18-11-1977, n. 1007
Busto Arsizio (Varese)	V Italcamping 1978	11-19 marzo	D.G.R. 31-1-1978, n. 14091
Città di Castello (Perugia)	XII Mostra concorso nazionale del cavallo	13 novembre	D.P.G.R. 18-11-1977, n. 1007
Gonzaga (Mantova)	Fiera millenaria	3-10 ottobre	D.G.R. 31-1-1978, n. 14091
Milano	VIII Sipral	29 ottobre-5 novembre	D.G.R. 14-6-1978, n. 16529
Milano	III System-Gross	29 ottobre-5 novembre	D.G.R. 14-6-1978, n. 16529
Milano	III Sirc	29 ottobre-5 novembre	D.G.R. 14-6-1978, n. 16529
Milano	Manutenzione	23-27 novembre	D.G.R. 14-6-1978, n. 16529
Norcia (Perugia)	XV Mostra mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti dell'artigianato e della agricoltura della montagna	24-26 febbraio	D.P.G.R. 18-11-1977, n. 1007
Pesaro	I Mostra di sub-fornitura, accessori, macchine utensili Subacc	30 settembre-4 ottobre	D.G.R. 23-12-1977, n. 4158
Reggio Emilia	X Esposizione ornitologica nazionale « Città del Tricolore »	24-26 novembre	D.G.R. 14-3-1978, n. 687
Sanremo (Imperia)	XI Mostra dell'artigianato - Moac '78	19-30 agosto	D.G.R. 2-2-1978, n. 332
Seveso (Milano)	XXII Settimana venatoria ornitologica	29 luglio-6 agosto	D.G.R. 31-1-1978, n. 14091
Taranto	III Subfor - Mostra convegno delle subforniture industriali	4-11 novembre	D.P.G.R. 21-7-1978, n. 1701
Vercelli	III Mostra mercato nazionale di minerali e fossili	7-8 ottobre	D.G.R. 14-2-1978, n. 88/12718
Vicenza	Mostra della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici ed attrezzature per preziosi	30 settembre-4 ottobre	D.G.R. 10-1-1978, n. 163

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Esposizioni e mostre d'arte - Internazionali		
Venezia	Dalla natura all'arte, dall'arte alla natura	25 giugno-15 ottobre	D.G.R. 29-3-1978, n. 1746
	Manifestazioni di moda		
Torino	Moda '78 - Salone nazionale artigianato moda	28 settembre-2 ottobre	D.G.R. 17-4-1978, n. 7213704

Sono modificati, come appresso indicato, la qualifica, i periodi e le sedi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Manifestazioni organizzate da enti autonomi fieristici		
	Internazionali specializzate		
Genova	I Mostra convegno sull'energia solare	15-18 giugno	D.G.R. 27-5-1978, n. 1927
	Nazionali specializzate		
Bologna . . .	Sait moda maglia - Salone dell'abbigliamento italiano	14-17 settembre	D.G.R. 30-3-1978, n. 991
Genova	II Disco expo - Mostra mercato nazionale del disco, del nastro e della musica	31 maggio-5 giugno	D.G.R. 2-2-1978, n. 331
Milano . .	Salone nazionale Fai da Te - Hobby	29 novembre-3 dicembre	D.G.R. 2-5-1978, n. 15732
S. Bellino (Rovigo) . . .	XVI Dimostrazione di macchine, impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione e la conservazione dei foraggi	14-15 settembre	D.G.R. 23-5-1978, n. 3487
S. Bellino (Rovigo) . . .	X Dimostrazione di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e la conservazione del mais	14-15 settembre	D.G.R. 23-5-1978, n. 3487
	Manifestazioni organizzate da altri enti o comitati		
	Internazionali specializzate		
Marsala (Trapani)	Italia - Vini '78	6-10 dicembre	D.M. 30-9-1978
Milano	VIII - Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria	28 ottobre-5 novembre	D.G.R. 11-4-1978, n. 15551
Torino	Montagna '78 - XV Salone internazionale della montagna	3-9 ottobre	D.G.R. 13-6-1978, n. 39/14700
	Nazionali specializzate		
Milano	I Samab - Salone macchine accessori industria abbigliamento	16-20 giugno	D.G.R. 7-3-1978, n. 14738
Reggio Emilia	I Rassegna cunicola interregionale	25-29 maggio	D.G.R. 13-12-1977, n. 3844
Torino	Tecnodidattica '78 - II Salone nazionale dei materiali e delle attrezzature didattiche	23-31 ottobre	D.G.R. 7-3-1978, n. 28/13021

Roma, addì 25 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(9182)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 7 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978, 30 ottobre 1978 e 14 novembre 1978, con i quali, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 20 ottobre 1978, n. VT 382.25.AG/500, ha comunicato un settimo elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 7 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) asilo infantile - Tavernole sul Mella (Brescia);

2) asilo infantile - Villa Pedergnano-Erbusco (Brescia);

3) asilo infantile « Augusto Bonaldi » - Calvisano (Brescia);

4) scuola materna « Angeli Custodi » - Bagolino (Brescia);

5) asilo infantile-Scuola materna - Darfo (Brescia);

6) scuola materna - Asilo infantile - Prevezze-Provaglio d'Iseo (Brescia);

7) asilo infantile « Annetta Zanaboni » - Isorella (Brescia);

8) asilo infantile « Antonio Zana » - Terzano di Angolo Terme (Brescia);

9) scuola materna « Giovanni XXIII » - Nave (Brescia);

10) scuola materna « Regina Elena » - Ponte di Legno (Brescia);

11) scuola materna « Nob. Giulia Sertoli da Ponte » - Cavalgese Riv. (Brescia);

12) scuola materna « Nalini Caccinelli » - Moniga del Garda (Brescia);

13) asilo infantile « Conte Ludovico Mazzotti Biancinelli » - Chiari (Brescia);

14) scuola materna « Co. Berardo Maggi » - Calino (Brescia);

15) scuola materna « G. Sega » - S. Eufemia della Fonte (Brescia);

16) asilo infantile « G. Nava » - Gussago (Brescia);

17) scuola materna « G. Mazzoleni » - Calcinatello (Brescia);

18) scuola materna « Francesco Conter » - Carzago Riviera (Brescia);

19) asilo infantile « Filippo Rovetta » - Collebeato (Brescia);

20) scuola materna « Ferrari » - Borgo S. Giacomo (Brescia);

21) scuola materna « Ester Tognali Martini » - Vione (Brescia);

22) opera pia « Don Giovanni Carboni » - Brescia;

23) scuola materna « Don F. Sciotta » - Lodetto di Rovato (Brescia);

24) asilo infantile « Don Francesco Ricchini » - Fasano del Garda-Gardone Riviera (Brescia);

25) opera pia asilo infantile « Boschetti - Lachini Bellegrandi » - Verolanuova (Brescia);

26) asilo infantile « Cervi Maria Zilioli » - Farfengo di Borgo S. Giacomo (Brescia);

27) asilo infantile « Don A. Piccinelli » - Orzivecchi (Brescia);

28) asilo infantile « Dina Poletti Ballardini » - Temù (Brescia);

29) istituto de' Piis - Suore della Carità - Villamagna (Chieti);

30) asilo infantile « Tommaso di Bene » - Orsogna (Chieti);

31) asilo d'infanzia « S. Francesco Caracciolo » - Villa S. Maria (Chieti);

32) asilo infantile « Regina Elena » - Casalbordino (Chieti);

33) asilo-giardino d'infanzia « Principessa Elena » - Atessa (Chieti);

34) istituto S. Camillo - Figlie della Carità - Chieti;

35) scuola materna « Vittorio Emanuele II » - Istituto S. Antonio - Aversa (Caserta);

36) scuola materna « S. Giuseppe » - Mileto (Catanzaro);

37) asilo infantile « Luigi Giordano » - Petilia Policastro (Catanzaro);

38) asilo infantile « Francesco Buongiorno » - Capistrano (Catanzaro).

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(9293)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1978.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il successivo decreto del 22 giugno 1977, registrato il 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il successivo decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il successivo decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il proprio decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il proprio decreto n. 246622 del 25 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 1° settembre 1978, con il quale viene fissato nella misura del 15,40 per cento il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,40 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978 e del 10 giugno 1978 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1978
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 317

(9196)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, in Milano, stabilimenti di Borgomanero, Monte Cremasco e Pandino, Castel Rozzone e Camnago di Lentate sul Seveso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Borgomanero (Novara), Monte Cremasco e Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Borgomanero (Novara), Monte Cremasco e Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 30 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9255)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, in Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia di Giugliano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia di Giugliano (Napoli), è prolungata fino al 30 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9306)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arturo Junghans, in Giudecca-Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Arturo Junghans, con sede in Giudecca-Venezia, con effetto dall'11 ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arturo Junghans, con sede in Giudecca-Venezia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9109)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avila confezioni, in Città di Castello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Avila confezioni di Città di Castello (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 26 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avila confezioni di Città di Castello (Perugia), è prolungata fino al 24 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9108)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre **1978.**

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Micron, in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Micron di Pontecchio Marconi (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Micron di Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 luglio 1978 al 16 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9110)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 24 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata fino al 23 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9107)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978 e 26 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9106)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9105)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1978, con il quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sono state altresì costituite la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 settembre 1978, con il quale le elezioni suddette sono state rinviate al giorno 10 dicembre 1978;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la organizzazione della pubblica amministrazione n. 8913/8/775/12/3 del 31 ottobre 1978, con il quale viene prospettata la necessità di rinviare ulteriormente al 25 marzo 1979 le elezioni stesse;

Decreta:

Articolo unico

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono rinviate al giorno 25 marzo 1979, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede del Ministero stesso sita in Roma, via XX Settembre n. 97.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 13 novembre 1978

Il Ministro: MORLINO

(9273)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 2 aprile 1978;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 marzo 1978, con il quale dette elezioni sono state rinviate al 29 ottobre 1978;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 7 ottobre 1978, con il quale dette elezioni sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il fonogramma 31 ottobre 1978, n. 8913/8/775/12/3 dell'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione con il quale le amministrazioni interessate sono state invitate a rinviare al 25 marzo 1979 la data delle elezioni già fissate per il 10 dicembre 1978;

Considerata l'opportunità di ottemperare al predetto invito;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per i beni culturali e ambientali indette per il 2 aprile 1978, già rinviate al 29 ottobre 1978 e successivamente al 10 dicembre 1978, sono ulteriormente rinviate al 25 marzo 1979.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

(9254)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Coefficienti di aggiornamento per l'anno 1978 delle rendite iscritte nel catasto dei fabbricati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del menzionato art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3589 del 9 novembre 1978;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1978, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

	Simboli delle categorie	Coefficienti
I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA		
Gruppo A (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	160
Abitazioni di tipo civile	A/2	130
Abitazioni di tipo economico	A/3	130
Abitazioni di tipo popolare	A/4	100
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	100
Abitazioni di tipo rurale	A/6	100
Abitazioni in villini	A/7	150
Abitazioni in ville	A/8	180
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	100
Uffici e studi privati	A/10	200
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	100
Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	150
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	150
Prigioni e riformatori	B/3	150
Uffici pubblici	B/4	150
Scuole e laboratori scientifici	B/5	150
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	150
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	150
Gruppo C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia):		
Negozi e botteghe	C/1	200
Magazzini e locali di deposito	C/2	180
Laboratori per arti e mestieri	C/3	180
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	180
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	180
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	180
Tettoie chiuse o aperte	C/7	180
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(*Opifici ed in genere fabbricati costruiti* per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	200
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
(*Altre unità immobiliari* che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	120

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9295)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2236/78 del consiglio, del 25 settembre 1978, relativo alla conclusione degli accordi di accessione della Repubblica del Capo Verde, di Papua Nuova Guinea e della Repubblica democratica di São Tomé e Principe alla convenzione di Lomé.

Pubblicato nel n. L 271 *del* 27 *settembre* 1978.

(249/C)

Regolamento (CEE) n. 2237/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Pubblicato nel n. L 274 *del* 29 *settembre* 1978.

(250/C)

Regolamento (CEE) n. 2238/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/76, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

Regolamento (CEE) n. 2239/78 della commissione, del 27 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2240/78 della commissione, del 27 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2241/78 della commissione, del 27 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2242/78 della commissione, del 27 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2243/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2244/78 della commissione, del 27 settembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 272 *del* 28 *settembre* 1978.

(251/C)

Regolamento (CEE) n. 2245/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime di importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2246/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2247/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2248/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2249/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2250/78 della commissione, del 28 settembre 1978, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2251/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2252/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2253/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa la restituzione per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2254/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2255/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2256/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2257/78 della commissione, del 28 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 272 *del* 29 *settembre* 1978.

(252/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

Il 15 novembre 1978 è stata effettuata la notifica dell'adempimento delle procedure previste dall'ordinamento italiano per l'entrata in vigore dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo firmato a Roma il 3 giugno 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 1° agosto 1978, n. 533, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1978, n. 260.

In conformità dell'art. 11, l'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 1978.

(9124)

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Washington il 23 maggio 1973 e del protocollo amministrativo per l'applicazione dell'accordo stesso, firmato a Roma il 22 novembre 1977.

Il 12 ottobre 1978, a Washington, ha avuto luogo lo scambio di documenti attestanti l'adempimento delle procedure richieste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale firmato a Washington il 23 maggio 1973, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 febbraio 1975, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 7 aprile 1975.

In conformità dell'art. 24, paragrafo 2, l'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 1978; nella stessa data, è altresì entrato in vigore, ai sensi dell'art. 12, il protocollo amministrativo per l'applicazione dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale del 23 maggio 1973, firmato a Roma il 22 novembre 1977.

(9125)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ramicene dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ramicene concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9155)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Vitene P.T. 25 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Vitene P.T. 25 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9156)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Solmicene superblu dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Solmicene superblu concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9157)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 22 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,95	850,95	851,05	850,95	851 —	851,10	851,05	850,95	850,95	850,95
Dollaro canadese	725 —	725 —	725 —	725 —	725,05	724,80	725,05	725 —	725 —	725 —
Franco svizzero	490,57	490,57	491,15	490,57	491,20	492,15	490,22	490,57	490,57	490,60
Corona danese	159,36	159,36	159,60	159,36	159,39	159,10	159,30	159,36	159,36	159,35
Corona norvegese	165,37	165,37	165,60	165,37	165,37	165,40	165,29	165,37	165,37	165,30
Corona svedese	192,93	192,93	192,81	192,93	192,93	192,85	192,94	192,93	192,93	193 —
Fiorino olandese	406,50	406,50	406,50	406,50	406,55	406,38	406,35	406,50	406,50	406,50
Franco belga	28,023	28,023	28,04	28,023	28,02	28,05	28,03	28,023	28,023	28 —
Franco francese	192,49	192,49	191,60	192,49	192,62	192,35	192,65	192,49	192,49	192,50
Lira sterlina	1656 —	1656 —	1654 —	1656 —	1655,95	1655,35	1656,60	1656 —	1656 —	1656 —
Marco germanico	441,65	441,65	441,25	441,65	441,68	441,75	441,48	441,65	441,65	441,65
Scellino austriaco	60,33	60,33	60,41	60,33	60,38	60,40	60,405	60,33	60,33	60,35
Escudo portoghese	18,18	18,18	18,20	18,18	18,18	18,19	18,15	18,18	18,18	18,18
Peseta spagnola	11,89	11,89	11,905	11,89	11,89	11,88	11,895	11,89	11,89	11,89
Yen giapponese	4,37	4,37	4,37	4,37	4,36	4,35	4,37	4,37	4,37	4,37

Media dei titoli del 22 novembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,100
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,525
» 5 % (Ricostruzione)	100,250
» 5 % (Città di Trieste)	100,500
» 5 % (Beni esteri)	100,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,475
» 5,50 % » » 1968-83	83,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,250
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,300
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,850
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,775
» » » 10 % 1- 1-1981	95,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,600
» » » 12 % 1- 4-1982	98,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	851 —
Dollaro canadese	725,025
Franco svizzero	490,325
Corona danese	159,33
Corona norvegese	165,33
Corona svedese	192,935
Fiorino olandese	406,425
Franco belga	28,026
Franco francese	192,57
Lira sterlina	1656,30
Marco germanico	441,565
Scellino austriaco	60,367
Escudo portoghese	18,165
Peseta spagnola	11,892
Yen giapponese	4,37

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1978 di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato;

Visti i propri decreti 30 marzo 1978 e 26 settembre 1978 con i quali la data di dette elezioni era stata differita, rispettivamente, al giorno 29 ottobre 1978 e successivamente al giorno 10 dicembre 1978;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8913/8/775/12/3 del 31 ottobre 1978;

Ritenuto che per le ragioni rappresentate dalla Presidenza del Consiglio è opportuno rinviare ulteriormente lo svolgimento delle elezioni alla data indicata nel richiamato fonogramma;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto 26 settembre 1978 sopra richiamato, la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, è differita al giorno 25 marzo 1979.

Roma, addì 14 novembre 1978

L'avvocato generale f.f.: Di Ciommo

(9186)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Polo d'Enza

Con deliberazione della giunta regionale 25 settembre 1978, n. 3359 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5211/4920 nella seduta del 25 ottobre 1978), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), adottato con deliberazione del consiglio comunale 7 febbraio 1975, n. 10.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9078)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castel San Pietro Terme

Con deliberazione della giunta regionale 25 settembre 1978, n. 3337 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 5368/5194 nella seduta del 2 novembre 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castel San Pietro Terme (Bologna), adottata con deliberazione consiliare 31 maggio 1976, n. 63.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9079)

Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con deliberazione della giunta regionale 25 settembre 1978, n. 3362 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 5212/4921 nella seduta del 25 ottobre 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 18 aprile 1975, n. 103.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9080)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Giovanni in Persiceto

Con deliberazione della giunta regionale 25 settembre 1978, n. 3336 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 5367/5193 nella seduta del 2 novembre 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 aprile 1977, n. 34.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9081)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/172 del 20 dicembre 1932, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Zobec Giovanna ved. Komar, nata a S. Dorligo della Valle l'8 ottobre 1862, venne ridotto nella forma italiana di « Comari », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Giovanni, alla nuora Caterina Hvastova ed ai nipoti Giuseppe, Giovanni e Mario;

Vista la domanda prodotta in data 20 ottobre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Comari Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 23 luglio 1923, residente a S. Giuseppe della Chiusa 128, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Komar », posseduto dal padre Giovanni prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giovanni, sig. Comari Giovanni, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Komar ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Comari assunto dalla moglie del predetto, Corbatti Dorina, nata a S. Dorligo della Valle il 4 marzo 1926.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 novembre 1978

p. *Il prefetto:* Ruggiero

(9188)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 1978, con il quale è indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1978, registro n. 6 Difesa, foglio n. 76;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1978, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il punteggio conseguito dai candidati in sede di valutazione dei titoli e di prove pratiche di direzione di banda;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare:

1. Santurbano Giuseppe punti 36,00

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1978
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 351

(9087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dei risultati e dichiarazione dei vincitori dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi trentaquattro posti per i ruoli locali dell'I.N.A.I.L. della provincia di Bolzano.

Con deliberazioni 26 e 27 giugno e 31 luglio 1978, pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige numeri 41 e 52 del 22 agosto e 10 ottobre 1978, il presidente del comitato consultivo provinciale dell'I.N.A.I.L. di Bolzano ha approvato i risultati e dichiarato i vincitori dei concorsi appresso indicati, indetti con precedente delibera del 30 agosto 1977:

concorso a otto posti di consigliere da inquadrare nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo;

concorso a quindici posti di segretario di 3ª classe da inquadrare nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo;

concorso a tre posti di assistente sociale di 3ª classe da inquadrare nella qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico;

concorso a quattro posti di applicato di 3ª classe da inquadrare nella qualifica di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo;

concorso a quattro posti di fattorino da inquadrare nella qualifica di commesso del ruolo amministrativo.

(9232)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso al posto di veterinario igienista vacante nel comune di Catania

Il veterinario provinciale rende noto che con decreto 14 ottobre 1978, n. 2220, ha modificato l'art. 2, lettera *b*), del bando di concorso per il conferimento del posto di veterinario igienista vacante nel comune di Catania, approvato con decreto 31 agosto 1978, n. 1875.

(9057)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente della quarta divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della quarta divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4154/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(4155/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di radioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 di quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(4161/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;

tre posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scad alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Isernia.

(4199/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di O.R.L.;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(4157/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(4150/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale;

due posti di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso continuativo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4163/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di psichiatria aggregata alla divisione di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di psichiatria aggregata alla divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4164/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di pediatria da assegnare alla sezione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(4156/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(4151/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale della sede Molinette;

due posti di assistente di odontostomatologia;

un posto di assistente di oncologia;

cinque posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(4158/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(4159/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale policlinico « S. Orsola »:

un posto di primario di angiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, addetto al servizio di microbiologia e virologia.

Ospedale maggiore « C. A. Pizzardi »:

un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(4160/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO » DI TORREMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(4198/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(4152/S)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(4147/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(4148/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(4149/S)

OSPEDALI CIVILI DI PADOVA

Annullamento di avviso di concorso a posti di personale sanitario medico

L'avviso di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 10 novembre 1978, deve intendersi annullato.

L'analogo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 3 novembre 1978, deve ritenersi valido; conseguentemente il termine per la presentazione delle domande resta fissato alle ore 12 del 18 dicembre 1978.

(4162/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1978, n. **53.**

Rendiconto generale consuntivo della regione Toscana per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 17 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1978. n. **54.**

Ente regionale di assistenza tecnica e gestionale (ERTAG) - Rendiconto per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 17 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1978, n. **55.**

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) - Rendiconto per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 17 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(8845)

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. **56.**

Legge di bilancio 1978, variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 25 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1978, n. **57.**

Partecipazione della regione Toscana alla Società aeroporto toscano (S.A.T.) « Galileo Galilei » S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 25 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e la riorganizzazione del territorio regionale, anche attraverso una più razionale e produttiva operatività gestionale dei servizi degli scali aeroportuali ricadenti nel territorio toscano, la Regione — a mente dell'art. 57, comma quarto, del proprio statuto — assume una partecipazione azionaria della Società aeroporto toscano (S.A.T.) « G. Galilei » S.p.a., con sede in Pisa, costituita con atto pubblico in data 13 maggio 1978, tra il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa, e regolata nel suo funzionamento dallo statuto allegato alla presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie a consentire la partecipazione della Regione alla S.A.T. « G. Galilei » S.p.a. con l'acquisizione di n. 350 azioni dello ammontare complessivo di L. 35.000.000 corrispondenti al 10.52315 per cento del capitale azionario, fissato in L. 332.600.000 e suddiviso in n. 3326 azioni da L. 100.000 cadauna.

Art. 3.

All'acquisto delle azioni di cui al precedente art. 2, sarà fatto fronte con i fondi di cui al cap. 39800 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Allo stato di previsione, di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie . . . . L. 35.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 39800. — Quota regionale per la formazione del capitale sociale della Società aeroporto toscano (S.A.T.) « G. Galilei » S.p.a. . L. 35.000.000

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1978

POLLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 26 luglio 1978, n. 472)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 luglio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 agosto 1978.

(8846)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. **58.**

Integrazione al finanziamento statale previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 412. Secondo triennio per l'attuazione del programma regionale di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli anni dal 1978 al 1981 sono destinati 3.500 milioni per il finanziamento degli interventi previsti nel programma di edilizia scolastica 1978-80 aggiuntivo a quello finanziato con i fondi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 663 del 28 dicembre 1977.

Ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è autorizzata l'assunzione delle obbligazioni conseguenti l'attuazione del programma citato nei limiti dell'importo indicato al precedente comma.

Art. 2.

Alle opere finanziate con la presente legge si applicano le norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici previste dalla legge regionale n. 18 del 27 febbraio 1975, procedendo ai sensi dell'art. 9 della legge stessa all'accreditamento dei fondi, sulla base dell'approvazione del programma, per le opere d'importo non superiore ai 50 milioni di lire.

I pagamenti relativi alle opere finanziate con la presente legge per importi superiori a L. 50.000.000, in deroga all'art. 9 della legge regionale n. 18 del 27 febbraio 1975, saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 115 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, sulla base di stati di avanzamento od altri documenti giustificativi di spesa.

Art. 3.

Alla copertura finanziaria degli interventi previsti nel programma citato all'art. 1 della presente legge si provvede con i fondi del bilancio pluriennale 1978-81 all'obiettivo 1 - Formazione, Programma 4 - Piano di intervento sulle strutture.

A tale fine le quote: 1978 per L. 500.000.000; 1979 per lire 1.000.000.000; 1980-81 per L. 1.350.000.000, sono trasferite dal tipo di spesa « *B* » al tipo di spesa « *A* » (codice 2.2.).

Art. 4.

Gli impegni conseguenti l'applicazione della presente legge per l'anno 1978, sono assunti nei limiti dello stanziamento indicato al cap. 16100 del bilancio del corrente esercizio, la cui disponibilità di L. 650.000.000 è integrata con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 5.

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . . L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 16100. — Finanziamento opere di edilizia scolastica. Quota a carico della Regione (legge regionale 29 dicembre 1976, n. 82) . . . L. 500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 agosto 1978

POLLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 26 luglio 1978, n. 472)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 luglio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. **59.**

Studio del farmaco sull'uomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione dell'attività di sperimentazione clinico-farmacologica che viene svolta negli ospedali, compresi i complessi convenzionati ospedali-università, negli ospedali psichiatrici e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico esistenti nel territorio della Regione.

Si considera sperimentazione clinico-farmacologica:

a) la somministrazione di sostanze farmacologicamente attive delle quali ancora non sia ammessa la vendita, quale che sia la via di somministrazione o la sede di applicazione nell'organismo e le modalità di rilevazione degli effetti;

b) la somministrazione o l'applicazione di sostanze farmacologicamente attive già ammesse alla vendita, da impiegare in difformità alle indicazioni, alla posologia o alle vie di somministrazione o sedi di applicazione stabilite nel decreto di registrazione, al fine di controllare indicazioni, posologie, vie di somministrazione o sedi di applicazione diverse, nonchè per verificare la relativa tollerabilità.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero ovvero i competenti organi di amministrazione degli altri enti o istituti adottano le misure necessarie per lo svolgimento della sperimentazione clinico-farmacologica alla stregua degli accertamenti e dei controlli del Ministero della sanità, di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519 e della relativa documentazione sulla sperimentazione farmaco-tossicologica preclinica, previo accertamento del programma di sperimentazione con indicazioni dei farmaci e delle altre sostanze da usare, degli obiettivi proposti, dei criteri metodologici e tecnici di esecuzione, della durata dei rischi e dei dispositivi di protezione predisposti.

Gli organi di cui al presente articolo sono indicati nei successivi articoli con l'espressione « il consiglio di amministrazione ».

Art. 3.

Per i provvedimenti previsti dal precedente articolo il consiglio di amministrazione si attiene ai seguenti criteri:

a) consentire la sperimentazione solo se conforme alle finalità di assistenza dell'ente limitatamente alle attività sanitarie esistenti, ivi compresi gli studi atti ad approfondire le conoscenze per un più razionale impiego dei farmaci nell'uomo, nel rispetto del diritto costituzionale alla salute;

b) verificare se la sperimentazione sia compatibile con il numero e la competenza del personale e con l'idoneità dei locali e delle attrezzature;

c) accertare che le condizioni di salute, psicologiche e sociali dei pazienti, su cui dovrebbe svolgersi la ricerca, siano tali da consentire l'espressione di un libero consenso richiesto ed ottenuto secondo le procedure stabilite dal successivo art. 7. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento della sperimentazione. La sperimentazione non è consentita sui minori senza autorizzazione esplicita e congiunta dei genitori o del tutore; sui reclusi; sulle donne incinte salvo che per farmaci destinati alla cura della patologia della gravidanza; sui pazienti le cui condizioni di salute o psicologiche non consentano la richiesta del consenso o non ne garantiscano comunque la libera espressione. In questo ultimo caso la sperimentazione potrà essere autorizzata solo previo consenso del coniuge non separato, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni, o in mancanza di questi ultimi, dei genitori e su parere conforme del medico curante;

d) verificare le condizioni di garanzia predisposte a favore dei pazienti;

e) assicurare in ogni caso, l'osservanza delle norme di legge in materia e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità statali, nonchè la conformità con gli accertamenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione, ove ritenga la documentazione sufficiente, la trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento, alla commissione di cui all'art. 8 per la formulazione del relativo parere.

Il consiglio di amministrazione, qualora ritenga la documentazione insufficiente, ne informa gli interessati entro lo stesso termine di quindici giorni.

Ricevuto il parere favorevole della commissione, il consiglio di amministrazione autorizza con apposito atto deliberativo lo svolgimento della sperimentazione. L'autorizzazione non può essere concessa nel caso di parere negativo o se non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni alle quali il parere positivo è subordinato.

Art. 5.

La deliberazione di autorizzazione deve contenere:

a) l'indicazione dei presupposti e degli obiettivi della sperimentazione sulla base delle determinazioni dell'Istituto superiore di sanità e del parere della commissione di cui all'articolo 8;

b) il programma della sperimentazione con la precisazione dei metodi e delle tecniche da seguire e dei tempi e dei modi con i quali dovranno essere riferiti i risultati della ricerca;

c) la nomina del responsabile della sperimentazione, scelto dal consiglio di amministrazione fra i sanitari in servizio presso l'ente, previo consenso dell'interessato;

d) l'indicazione delle unità operative destinate alla ricerca con specificazione del personale, dei locali e delle attrezzature, nonchè della relativa spesa e dei modi di copertura o rimborso della stessa.

e) la prescrizione dei criteri di ammissione o di esclusione dei pazienti su cui effettuare la ricerca e dei dispositivi di protezione e di garanzia per i rischi conseguenti;

f) ogni altra prescrizione necessaria o utile per garantire il rispetto dei diritti dei pazienti e il corretto andamento della sperimentazione.

Art. 6.

Spetta al consiglio di amministrazione stabilire, caso per caso, i rapporti con le imprese o con istituti o altri organismi di ricerca eventualmente interessati all'attività di cui allo articolo 1, stipulando apposita convenzione da approvarsi con atto deliberativo, secondo uno schema-tipo predisposto dalla giunta regionale.

I sanitari incaricati di programmare e di eseguire la sperimentazione possono avere con le imprese interessate soltanto contatti di carattere tecnico-scientifico.

Art. 7.

Oltre alle prescrizioni contenute nella deliberazione di autorizzazione, il personale addetto alla sperimentazione deve attenersi alle seguenti disposizioni:

a) ogni paziente a cui sia proposto di sottoporsi alla sperimentazione deve essere adeguatamente informato sulle finalità e sugli eventuali rischi della sperimentazione, tenendo presente il suo grado di cultura, la sua età e la sua situazione psicologica;

b) l'informazione sulle caratteristiche della sperimentazione deve essere contenuta in forma succinta ma esauriente in un modulo con il quale viene espresso il consenso a norma dell'art. 3. Il modulo, oltre che dal paziente o dalle persone indicate allo articolo 3, lettera *c*), è firmato anche dal sanitario responsabile della sperimentazione;

c) i pazienti hanno diritto alla consulenza del proprio medico di fiducia il quale è autorizzato a seguire tutte le fasi dell'intervento;

d) il sanitario responsabile della sperimentazione deve compilare un elenco dei pazienti che vi parteciperanno rimettendo al consiglio di amministrazione le dichiarazioni di consenso;

e) salvo diversa indicazione nell'autorizzazione la sperimentazione di un nuovo farmaco o trattamento deve essere eseguita per confronto con il farmaco o trattamento più efficace già usato nella terapia specifica, ovvero con farmaci o trattamenti già usati, in maniera che nessun paziente rimanga senza una terapia valida. In nessun caso il mancato trattamento con farmaco ad efficacia nota deve costituire un rischio per il malato;

f) il sanitario responsabile e ogni altro addetto alla sperimentazione deve immediatamente segnalare al consiglio di amministrazione dell'ente, i fatti che possono consigliare la sospensione o la modificazione della ricerca e, in particolare, informare del ritiro del consenso da parte di taluno dei pazienti, anche se espresso non formalmente, o dell'insorgere di rischi imprevisti. In via cautelativa nei casi precedenti è contemporaneamente sospesa la sperimentazione;

g) il sanitario responsabile deve riferire dell'andamento della ricerca ogni volta che ne sia richiesto dal consiglio di amministrazione; deve inoltre presentare una relazione scritta al termine della sperimentazione, allegandovi tutta la documentazione relativa.

Il consiglio di amministrazione, tramite gli organi dell'ente, vigila sull'osservanza delle prescrizioni generali e particolari e può sospendere o revocare l'autorizzazione nel caso che esse risultino violate.

Art. 8.

E' istituita presso i complessi convenzionati ospedali-università dell'arcispedale S. Maria Nuova di Firenze, di S. Maria della Scala di Siena e di S. Chiara di Pisa, una commissione consultiva per il rilascio del parere di cui all'art. 4, sulle richieste di autorizzazione alla sperimentazione clinico-farmacologica e, in genere, su ogni argomento attinente tale materia.

La commissione è nominata dalla giunta regionale e dura in carica due anni. Essa è composta da cinque membri permanenti e da un numero variabile da due a quattro membri aggregati. I membri permanenti sono:

un medico internista ospedaliero;
un docente universitario di materia clinica;
un medico docente universitario di farmacologia;
un medico legale;
un membro non medico.

I primi quattro membri sono nominati sulla base di terne indicate d'intesa dai consigli di amministtazione degli enti ospedalieri e dalle università di cui al primo comma.

La commissione è altresì integrata dal presidente o da un suo rappresentante membro del consiglio di amministrazione dell'ente nel quale dovrà essere svolta la sperimentazione.

I membri aggregati sono chiamati volta per volta a seconda delle specializzazioni richieste dagli argomenti sui quali la commissione deve deliberare e sono scelti dai membri permanenti.

I membri della commissione non devono avere nessun rapporto di lavoro, di consulenza o di interesse con imprese o istituti produttori o interessati al commercio di prodotti farmaceutici, biologici, chimici, dietetici e di attrezzature e presidi medico-chirurgici, pena la decadenza del membro interessato e l'annullamento del parere formulato dalla commissione.

La commissione elegge nel proprio seno il presidente ed ha sede presso il rispettivo ente ospedaliero. Un funzionario di quest'ultimo è nominato segretario della commissione.

Art. 9.

Gli enti compresi nelle province di Firenze e Pistoia devono chiedere i pareri preventivi di cui all'art. 3 alla commissione presso il «complesso» con sede a Firenze; gli enti compresi nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara alla commissione con sede a Pisa; gli enti compresi nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena a quella con sede a Siena.

La commissione esamina la domanda con i relativi allegati, la eventuale documentazione fornita dall'ente e gli accertamenti compiuti dall'Istituto superiore di sanità ed esprime, entro trenta giorni, il suo giudizio sul programma di sperimentazione proposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) opportunità della sperimentazione e adeguatezza delle scelte metodologiche di indagine in rapporto alle esigenze degli enti di cui all'art. 1 della presente legge;

b) competenza del personale ed idoneità dei locali e delle attrezzature a disposizione degli sperimentatori;

c) grado di rischio per i pazienti o per i terzi.

Il parere positivo può essere subordinato a particolari condizioni o cautele.

Nel parere possono inoltre essere indicati altri diversi reparti in cui condurre la sperimentazione e possono essere avanzate proposte rivolte alla giunta regionale, relative all'estensione della sperimentazione ad altri enti, limitatamente a quelli previsti all'art. 1, allo scopo di consentire più approfonditi controlli sull'esito della sperimentazione.

La commissione nel corso della sperimentazione può richiedere verifiche o informazioni all'ente o ai proponenti la sperimentazione. Deve inoltre segnalare alla giunta regionale i dati relativi alle sperimentazioni effettuate nella zona di competenza e le proprie istruzioni in proposito. La giunta può chiedere alla commissione relazioni su tali punti e pareri comunque attinenti la materia. I protocolli della sperimentazione devono poter essere resi pubblici ed a tal fine si ritiene acquisita l'autorizzazione del paziente attraverso il consenso alla sperimentazione.

Per la partecipazione ad ogni seduta della commissione è corrisposta a ciascun membro, a carico della Regione, un'indennità definita annualmente con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvederà a nominare i membri permanenti delle tre commissioni consultive, come previsto dall'articolo 8.

Gli enti provvederanno ad adeguare le attività di sperimentazione clinico-farmacologica alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 11.

Agli oneri finanziari di cui all'art. 9, ultimo comma, valutati in L. 30.000.000 per l'esercizio 1978, sarà provveduto con i fondi di cui al cap. 06300 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi gli oneri di cui al comma precedente saranno determinati dalla legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 agosto 1978

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 26 luglio 1978, n. 473)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1978 ed è stata vistata dal commissario di governo il 21 agosto 1978.

(8847)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783310)